334/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80296**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis), nata il omissis a omissis e residente a omissis,
in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Fabrizio Viola (C.F. VLIFRZ75E19H501V; p.e.c. fabrizioviola@ordineavvocatiroma.org, fax 06.8072776) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo con domicilio digitale come da Registri PEC e domicilio fisico presso lo Studio Legale Viola sito in Roma, in viale Parioli, n. 180;

- *ricorrente* -

CONTRO

- l'**Istituto Nazionale Previdenza Sociale** (**INPS**) (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, non intimato;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 23.9.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Fabrizio Viola per la parte ricorrente, come da verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 22.2.2024, parte ricorrente agisce al fine di ottenere, il riconoscimento, previo annullamento (recte: disapplicazione) dei provvedimenti INPS impugnati e, per l'effetto, del diritto ad ottenere l'intero importo della pensione di reversibilità (nella misura indicata dall'allegato F della legge n. 335/1995, cioè previa riduzione del 50 % della stessa), e quindi la restituzione dei ratei di detta pensione illegittimamente trattenuti.

2. In data 18.9.2024 parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione di udienza.

3. Da tale ultima data non risultano depositati da parte ricorrente atti di procedura per oltre un anno.

4. È stato quindi adottato in data 23.3.2026 decreto di fissazione di udienza per la delibazione della causa di estinzione del giudizio, ex art. 111, comma 3, c.g.c., ritualmente notificato alla parte ricorrente in data 27.3.2026.

5. In data 7.4.2026 parte ricorrente depositava istanza di fissazione e di annullamento/modifica del predetto decreto di fissazione di udienza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. In esito all'udienza pubblica odierna, sentito l'intervento della parte ricorrente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

2. In punto di fatto, mette conto evidenziare che parte ricorrente ha depositato il ricorso, in data 22.2.2024, senza istanza di fissazione di udienza, che è stata deposita successivamente, in data 18.9.2024.

3. Da tale ultima data non risultano depositati, a cura della medesima parte (o di altre potenziali parti), atti di procedura per oltre un anno.

4. L'art. 111, comma 3, c.g.c. dispone che "*Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.*"

La giurisprudenza di questa Corte ha recentemente affermato, sulla base di consolidato orientamento (Cdc, sez. II app., n. 53/2025) che "*L'istituto dell'abbandono infatti, ripreso all'art. 111, comma 3, c.g.c., risponde all' interesse generale di non protrarre nel tempo la condizione di inattività in cui il processo può venirsi a trovare, allorquando non venga presentata domanda di fissazione di udienza o si verifichino situazioni particolari o anomale protratte nel tempo senza che intervenga, quantomeno annualmente, un atto della procedura, che manifesti l'intenzione di riattivarlo e proseguirlo. Con riguardo a tale istituto, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che la disciplina "è chiaramente diretta a far prevalere l'interesse generale alla certezza del diritto in termini di stabilizzazione delle situazioni giuridiche sostanziali che si agitano nelle controversie,*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rispetto a quella dell'attore, la cui inerzia prolungata per il tempo previsto dalla legge pone in risalto la sua indifferenza per la definizione del contenzioso.

Interesse generale ancora più intenso ove coniugato con l'esigenza della durata ragionevole dei processi presidiato dall'articolo 111 della Costituzione" (Corte dei conti, Sez. II App., sentenza n. 385/2018).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pertanto, in un processo dispositivo, improntato al principio dell'impulso di parte, quale quello pensionistico, la disposizione, applicabile a tutte le ipotesi non specificamente disciplinate da altre fattispecie tipizzate di estinzione, comporta che la parte ha l'onere da dare impulso "annualmente" (cfr. sentenza ora citata) al processo stesso, a pena di estinzione del medesimo.

Ed invero la prassi giudiziale insegna che, in plurimi casi, la res contenziosa si risolve inter partes dopo la proposizione del ricorso per varie ragioni (sopravvenuta soddisfazione della pretesa in via amministrativa, sopravvenuta carenza di interesse da parte ricorrente, ecc.), sicché ben si comprende che il legislatore abbia posto in capo alla parte l'onere di confermare annualmente

l’interesse alla definizione del processo, che altrimenti rischia di rimanere inutilmente pendente sui ruoli, tra l’altro a scapito dei processi in cui invece l’interesse alla decisione sussiste e in definitiva interferendo sulla ragionevole durata dei processi.

Peraltro, si nota che si tratta di istituto e meccanismo analoghi alla perenzione nel processo amministrativo, di cui condivide le esigenze sottostanti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Nel caso di specie, (in assenza di decreto di fissazione di udienza) alcun atto di procedura la parte ha posto in essere dal 18.9.2024 (data di dell’istanza di fissazione di udienza) per oltre un anno, sicché ne consegue la declaratoria (meramente dichiarativa dell’effetto già verificatosi *ex lege* dopo il primo anno di inattività) di estinzione del processo sin dal 20.10.2025 (un anno, al netto della sospensione feriale dei termini processuali e della scadenza dell’ultimo giorno in giorno festivo, dall’ultimo valido atto processuale).

Nella specie, la causa di estinzione del giudizio, rilevata d’ufficio, è stata portata a conoscenza della parte ricorrente mediante il decreto di fissazione di udienza (indirizzato per l’appunto solo

a parte ricorrente) comunicato in data 27.3.2026, in vista dell'udienza fissata per la data odierna, con conseguente rispetto, anche temporale, delle garanzie di difesa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 101, comma 2, c.p.c..

In tale contesto, l'istanza/reclamo di parte ricorrente, argomentata sulla base della permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso, deve ritenersi, alla luce della richiamata giurisprudenza, priva di fondamento giuridico e, come tale assorbita dalla presente statuizione di rigetto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Né assume giuridico rilievo l'argomentazione, contenuta nella più recente istanza secondo cui "*qualora venisse dichiarata l'estinzione del giudizio l'istante sarebbe costretta a notificare nuovo ricorso avente ad oggetto le medesime argomentazioni, con conseguente inutile aggravamento contrario al principio di conservazione degli atti*", atteso che detto principio è qui derogato dalla espressa previsione legale, di natura esclusivamente processuale, di cui al menzionato art. 111, comma 3, c.g.c., connessa ad uno specifico onere processuale di impulso posto a carico della parte ricorrente, nella specie rimasto inottemperato nei termini sopra descritti.

6. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ex art. 111, comma 3, c.g.c..

7. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che esse rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

8. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. dichiara l'estinzione del processo;

b. nulla per le spese del giudizio;

c. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.9.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25.09.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
25.09.2026 10:59:54
GMT+02:00